

Il trattamento "economico-professionale" dei magistrati: tanti oneri senza onori

Aldo Morgigni*, Alessandro Pepe**

*Magistrato
distrettuale
presso la Corte di
Appello di Roma

**Giudice
del Tribunale
di Napoli

1. Indipendenza della magistratura, dignità professionale dei magistrati e trattamento economico

La garanzia costituzionale di indipendenza della magistratura presuppone un trattamento professionale complessivo dignitoso quanto a condizioni di lavoro e a retribuzione, al fine di consentire ai magistrati di amministrare giustizia in modo sereno ed effettivo. La riforma dell'ordinamento giudiziario è stata attuata con la l. n. 111/07 e ora l'obiettivo primario dell'azione dell'A.N.M. deve essere quello chiedere con forza che vengano garantite ai magistrati condizioni di lavoro decorose, quanto a strutture e personale giudiziario, e un trattamento economico in linea con gli alti *standards* qualitativi e quantitativi di lavoro richiesti per mantenere alto il prestigio dell'amministrazione della giustizia.

Non vi è alcuna ragione per essere timidi o addirittura restii nel chiedere quanto i magistrati italiani attendono da anni, poiché è giusto che vengano finalmente rese omogenee le condizioni di lavoro ed il trattamento economico di chi svolge funzioni analoghe per importanza e delicatezza sia in ambito nazionale che internazionale. Il trattamento gravemente sfavorevole dei magistrati ordinari rispetto a

categorie assimilabili, come di dimostrerò in seguito, non trova alcuna giustificazione né nelle funzioni svolte, perché la giurisdizione ordinaria costituisce un fondamentale potere dello Stato, né nelle modalità di accesso alla carriera, perché ormai il concorso in magistratura è un concorso c.d. di "secondo grado", né nella qualità e quantità del "prodotto giudiziario", poiché i magistrati ordinari definiscono milioni di controversie all'anno e centinaia di controversie *pro capite*, come risulta dalle tabelle che seguono.

2. Dalla "questione economica" alla "questione professionale"

Per restituire efficienza e dignità al sistema giudiziario è necessario tutelare globalmente la professionalità dei magistrati sotto il profilo delle "condizioni di lavoro" e del "trattamento economico", aspetti che costituiscono l'oggetto principale della "questione professionale" della magistratura, intesa come questione di natura generale sulla magistratura che racchiude in sé e supera gli ormai angusti limiti della "questione economica".

I *targets* immediati sono pochi e semplici:

- potenziare le strutture giudiziarie garantendo assistenza effettiva ai magistrati e realizzando l'ufficio del giudice;

Il trattamento "economico-professionale" dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

- fissare i carichi massimi di lavoro giudiziario esigibile dal singolo magistrato per garantire la qualità dei provvedimenti giurisdizionali;

- riconoscere immediatamente i maggiori importi degli stipendi tabellari e restituire il "maltolto" con la mortificante ed inutile decurtazione dell'adeguamento automatico prevista per tutto il 2007 dalla finanziaria;

- rendere onnicomprensivo il trattamento retributivo, eliminando le anacronistiche differenze tra voci stipendiali e indennità giudiziaria, che deve essere percepita anche nei periodi di malattia e negli altri casi di astensione obbligatoria dal lavoro;

- perequare il trattamento economico rispetto a quello dei magistrati amministrativi e degli alti funzionari dello Stato;

- garantire livelli di pensione che, anche con il sistema contributivo, siano adeguati all'elevato importo delle ritenute previdenziali versate dai magistrati in rapporto allo stipendio percepito;

- prevedere forme assicurative a carico dell'amministrazione giudiziaria per la responsabilità civile nell'esercizio dell'attività giudiziaria;

- equiparare i trattamenti di tutti i magistrati, ordinari ed amministrativi, nello svolgimento degli incarichi *extra*-giudiziari conferendo integralmente tutte le

indennità percepite ad un fondo perequativo da destinare all'incremento delle retribuzioni e delle basi pensionabili di tutti i magistrati;

- ripristinare l'indennità di missione, come accaduto per le forze dell'ordine (ad esempio attualmente essa è corrisposta agli operanti di polizia giudiziaria che coadiuvano in missione il pubblico ministero ma non al magistrato!), adeguandone l'importo al costo della vita, anche in considerazione della circostanza che sull'importo dell'indennità di missione sono computate le indennità di prima sistemazione in caso di assegnazione o trasferimento di ufficio e le indennità per la permanenza nelle sedi disagiate.

Su questi punti, pochi, semplici e chiari, deve essere massimo l'impegno dell'A.N.M. per ottenere a breve risultati concreti perché in caso contrario verrebbe vanificata gran parte delle ragioni di esistenza stessa dell'associazionismo dei magistrati. Nel contempo è indispensabile assistere i magistrati nell'instaurazione di un ampio contenzioso, fornendo consulenza e supporto tecnico e giuridico, poiché una gran parte del trattamento inferiore dei magistrati ordinari rispetto ad altre categorie deriva dall'errata interpretazione di norme di legge da parte dell'am-

La questione economica



ministrazione giudiziaria. Quest'argomento, in particolare, verrà affrontato più compiutamente nel prosieguo, perché prima è necessario individuare le ragioni della sostanziale inerzia dell'A.N.M. e confutare le motivazioni apparenti che sottostanno a tale scelta rinunciataria.

3. Onori e oneri

Secondo un antico principio di diritto pubblico: "*sunt honores onera*". In passato, infatti, chi ricopriva una carica pubblica ("*honor*") doveva sostenerne i costi ("*onera*") necessari per lo svolgimento delle attività proprie dell'ufficio e, a volte, perfino per l'acquisto della funzione come nel caso delle c.d. "cariche venali". Restava inteso, ovviamente, che l'onorato - onerato si rifaceva ampiamente degli esborsi direttamente sui sudditi imponendo pedaggi, canoni, censi, *corvées*, tasse, livelli, balzelli o, più semplicemente, esigendo a discrezione e con la forza prestazioni personali o patrimoniali.


Sebbene inizialmente non si trattasse di un principio giuridico, con il passare del tempo una dottrina giuridica schierata dalla parte dei più forti aveva trasformato, come spesso accade, l'abuso in consuetudine coniando il brocardo degli "onori che sono oneri". Il risultato era stato quello di aggiungere al danno patito

delle vittime di innumerevoli soprusi la beffa di un'immaginaria giustificazione, spiegando così che non solo era legale ma era anche del tutto giusto e normale che gravassero sui deboli le spese che il potente aveva sostenuto per diventar tale.

Per uno di quegli strani "*revirements*" tipici di chi perde memoria dell'origine di una frase, oggi l'espressione "gli onori sono oneri" indica, ironia della sorte, un principio contrario a quello per il quale essa era nata. Si ritiene comunemente, infatti, che chi svolge un'attività pubblica dovrebbe sopportare un certo numero di rinunce e sacrifici nell'interesse collettivo in cambio, si suppone, del maggior lustro che gli deriverebbe dall'aver contribuito al pubblico benessere. Insomma, secondo un'opinione diffusa certi uffici sono remunerativi di per sé, al punto di spingere chi vorrebbe ricoprirli a dire che quel lavoro "lo farebbe anche *gratis*".

Si dovrebbe sempre diffidare di chi un lavoro, quale è anche la più nobile delle pubbliche funzioni, "lo farebbe anche *gratis*". Di solito si tratta di qualche fanatico idealista o, all'opposto, di qualche sfaticato, soggetti che hanno in comune la disponibilità di ingenti fonti di sostentamento *extra-lavorative* che raramente si sono procurati con fatica, perché

Il trattamento “economico-professionale” dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

sono ricchi di famiglia, fanno un altro lavoro o li mantiene qualcun altro. Chiunque ci riflettesse serenamente, prima o poi, si chiederebbe perché mai se un'attività è così onerosa qualcuno dovrebbe volerla fare *gratis* se non per mero amore dell'esercizio del potere o per trarne fonti di sostentamento indebite o per entrambi i motivi. Quest'etica “pauperistica” è molto meno diffusa, invece, tra chi “quel lavoro” lo fa effettivamente tutti i giorni e non dispone di altri redditi, perché solo chi svolge effettivamente una di queste illustri ed ambite funzioni ne conosce pregi e difetti reali e sa fino a che punto è giusta la retribuzione che percepisce.

4. Il “pauperismo giudiziario”

Tra i magistrati questa concezione è notevolmente diffusa e si può parlare di “pauperismo giudiziario” come dell'unico vero caso di pauperismo tra i poteri dello Stato. L'idea alla base è alquanto pericolosa: fare il magistrato è remunerativo di per sé e, di conseguenza, i magistrati dovrebbero disinteressarsi alle vicende del loro trattamento economico. Quest'ultimo è garantito da un sistema che è ritenuto un privilegio da taluni critici esterni ed è, invece, considerato una sorta di doverosa “magia” da

quanti, sebbene ne beneficino direttamente, guardano con malcelato disprezzo alle questioni economiche come a delle volgari necessità da lasciare a qualche oscuro contabile, mentre essi si occupano delle “*magnifiche sorti e progressive*”, di leopardiana memoria, convinti che il magistrato non abbia tanto la funzione di fare giustizia per mestiere ma abbia invece la missione di aver ragione del “*secol superbo e sciocco*”.

In realtà la remunerazione è inerente al lavoro, perché è lo specchio del valore che gli attribuiamo al punto che, ben al di là di quanto prevede la Costituzione, perfino quando il lavoro consiste in una vera e propria missione divina, si dice che “*l'operaio è degno della sua mercede*” (Lc 10, 7). Questo concetto elementare è offuscato da una sorta di pudore atavico di alcuni magistrati convinti che sia poco dignitoso parlare di questione economica, che la posizione costituzionale della magistratura le impedisca qualunque forma di trattativa con gli altri poteri, quasi che discutere di retribuzione ne metta in crisi l'indipendenza, e che in ogni caso lo stipendio percepito sia comunque sufficiente per l'attività svolta. Questa mentalità è diffusa a tal punto che abbiamo assistito inerti, vorremo dire quasi inebetiti, al *tourbillon*

La questione economica



La questione economica

dell'unica ed immobilistica disposizione in materia economica, ossia l'art. 51 del d. lgs. n. 160 del 2006 in base al quale si stabilisce che a fronte di nuove e gravose innovazioni professionali ... nulla cambia in materia di trattamento economico!

La cosa curiosa è che questo principio, ossia che tutto resta immobile a livello economico, è passato sostanzialmente indenne attraverso la c.d. "controriforma dell'ordinamento giudiziario" approvata dalla precedente maggioranza parlamentare fino a quella che poi è divenuta semplicemente la "riforma dell'ordinamento giudiziario", approvata dall'attuale maggioranza parlamentare. Nessun dibattito serio si è svolto sulle disposizioni che incidevano sul trattamento economico né ha dato risultati il c.d. "tavolo tecnico" istituito proprio per discutere del trattamento economico, che, si badi bene, è l'altra faccia dello stato giuridico del magistrato, perché di solito si parla di stato giuridico "ed" economico di una determinata categoria professionale.

"Riforma" o "controriforma" che siano, le nuove disposizioni si differenziano dalle precedenti norme in materia di ordinamento giudiziario per una caratteristica: dedicano un solo articolo al trattamento economico dei magistrati (per dire che nulla cambia), mentre l'ordinamento giudiziario

propriamente detto, ossia il R.D. n. 12 del 1941, dedicava all'argomento l'intero capo XII intitolato "*Degli stipendi e degli assegni*" all'interno del titolo V, che riguardava lo "*Stato giuridico dei magistrati*" ed in genere a quella che oggi viene definita la progressione in carriera. In pratica si sono stabiliti innumerevoli e gravosi doveri per i magistrati ma non vi è stato alcun riconoscimento dei maggiori sacrifici imposti soprattutto a causa delle resistenze ideologiche opposte proprio da taluni magistrati componenti di gruppi associativi, ovviamente diversi da Magistratura Indipendente.

Si è già accennato ai motivi per i quali alcuni magistrati sono restii anche solo a discutere del loro trattamento economico. Le frasi che si sentono più spesso sono "guadagno anche troppo per quello che faccio", oppure "discutere di questioni economiche significa barattare l'indipendenza con qualche spicciolo". Ebbene tali frasi sono la spia di un totale fraintendimento della questione economica e dei motivi che ne sono alla base.

Nel primo caso si tratta di affermazioni di chi, evidentemente, lavora poco o nulla e - soprattutto - non è consapevole delle enormi responsabilità che incombono sul magistrato e delle aspettative di giustizia della

Il trattamento “economico-professionale” dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

società. Nel secondo caso si ignora, semplicemente, che il trattamento economico è il pilastro dell'indipendenza, come vuole la logica e come è sancito da innumerevoli costituzioni e statuti che assicurano l'indipendenza del potere giudiziario. A ben vedere, quindi, l'unica ad essere impoverita dal pauperismo giudiziario è stata proprio l'indipendenza della magistratura.

Di seguito cercheremo di confutare questa ideologia pauperistica e di indicare le ragioni delle rivendicazioni, giudiziarie ed associative, che l'ANM deve promuovere nel settore del trattamento economico e professionale nell'interesse della dignità della funzione giudiziaria.

5. L'indipendenza economica della magistratura

Partendo dalla “sindrome del baratto” tra indipendenza e stipendio, ci limitiamo ad osservare che è vero l'opposto, ossia è un dovere degli altri poteri dello Stato garantire l'adeguatezza e l'intangibilità delle retribuzioni dei magistrati. Questo principio è diffuso a livello internazionale, convenzionale e costituzionale:

l'art. 3 della Costituzione americana stabilisce che i magistrati “ad epoche fisse riceveranno per i loro servizi un'indennità che non potrà essere diminuita finché essi rimarranno in carica”

l'art. 49 dello Statuto della Corte penale internazionale stabilisce che le retribuzioni e le indennità percepite dai magistrati della Corte e della Procura “non saranno ridotte nel corso del mandato”;

l'art. 13 dello Statuto universale del giudice, approvato dall'Unione internazionale dei magistrati (un'importante organizzazione non governativa accreditata presso l'O.N.U.) prevede che i magistrati “devono ricevere una remunerazione sufficiente ad assicurargli un'effettiva indipendenza economica; la remunerazione non deve dipendere dai risultati dell'attività del giudice e non potrà essere ridotta durante il corso del suo servizio professionale, il giudice deve poter andare in pensione ricevendo un emolumento corrispondente alla sua categoria professionale”;

l'art. 107 c. III della Costituzione italiana stabilisce che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”.

L'interpretazione che la Corte costituzionale ha sempre dato all'art. 107 comma III Cost. riconosce espressamente l'inesistenza di una linea gerarchica all'interno della magistratura, con la conseguente impossibilità di graduare le retribuzioni in base all'importanza della carica ricoperta dal magistrato in una inesi-

La questione economica



stente scala. L'unico sistema di remunerazione conforme alla costituzione, quindi, è costituito da un sistema di progressione economica con scatti ed adeguamenti automatici sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisite, ossia dall'anzianità senza demerito (cfr. *ex plurimis* la sentenza n. 238 del 1990 della Corte costituzionale).

Proprio per garantire l'indipendenza esterna della magistratura dal potere politico, che "tiene i cordoni della borsa", nonché l'indipendenza interna da anomale forme di gerarchia sono state approvate le disposizioni che sanciscono il principio della progressione economica per anzianità senza demerito, ossia tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la l. n. 97 del 1979, la l. n. 27 del 1981, la l. n. 425 del 1984, l'art. 24 c. 1 e 4 della l. n. 448 del 1998, l'art. 50 c. 4 della l. n. 388 del 2000. Il sistema è stato fatto salvo dall'art. 51 del d. lgs. n. 160 del 2006, come modificato dall'art. 11 c. 2 della l. n. n. 111 del 2007.


Il meccanismo originario, tuttavia, si è notoriamente trasformato da una forma di garanzia di indipendenza in una forma di garanzia di svalutazione, poiché la perdita del potere di acquisto delle remunerazioni dei magistrati ha seguito di pari passo

l'incremento di valore delle remunerazioni di altri alti funzionari dello stato che, al contrario, sono riuscite a tenere il passo con l'aumento del costo della vita grazie a forme di "contrattazione collettiva interna", perché gli accordi sono stati recepiti da successivi decreti del presidente della Repubblica.

6. Magistrati ordinari, magistrati amministrativi, diplomatici e prefetti: stipendi a confronto

A titolo di esempio è sufficiente raffrontare la tabella degli stipendi lordi dei magistrati con quella di diplomatici e prefetti per percepire le differenze consistenti tra chi svolge funzioni assimilabili quanto meno sotto il profilo della loro importanza vitale per lo Stato. Diplomatici e prefetti, peraltro, godono di ulteriori indennità aggiuntive che superano di gran lunga l'importo dell'indennità giudiziaria (entrambe le voci non sono riportate nelle tabelle). Gli stipendi dei magistrati, peraltro, sono aggiornati al 1.1.06, mentre quelli di prefetti e diplomatici sono riferiti alla data del 1.1.05 e risultano ben superiori a quelli dei magistrati già un anno prima. I dati che seguono sono tratti dalla l. n. 111 del 2007 per i magistrati, dal D.P.R. n. 293 del 2005 per i prefetti e dal D.P.R. n. 107 del 2006 per i diplomatici.

Il trattamento "economico-professionale" dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

Magistrati ordinari	
Qualifica	Stipendio annuo lordo
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)	€ 78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)	€ 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)	€ 73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	€ 66.470,60
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità	€ 56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	€ 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità	€ 44.328,37
Magistrati ordinari	€ 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio	€ 22.766,71

Carriera prefettizia	
Qualifica	Stipendio annuo lordo
Prefetto	€ 87.094
Vice Prefetto	€ 57.174
Vice Prefetto aggiunto	€ 41.144
Consigliere	€ 32.195

Carriera diplomatica	
Qualifica	Stipendio annuo lordo
Ambasciatore	€ 95.875
Ministro plenipotenziario	€ 79.300
Consigliere dam basciata	€ 51.458
Consigliere di legazione	€ 32.195
Segretario di legazione	€ 37.158

La questione economica




A decorrere dal 1.1.07, peraltro, l'art. 1 c. 593 della l. n. 296 del 2007 ha stabilito che nessun incarico dirigenziale o di consulenza conferito dallo Stato può essere retribuito con un importo superiore a quello del primo presidente della cassazione. Alla data odierna, peraltro, non risultano atti pubblici che riparametrino le retribuzioni su quel limite, sebbene sia prevista una forma di responsabilità erariale per l'inerzia. Al contrario la presidenza del consiglio dei ministri con direttiva del 16.3.07 si è premunita di precisare che detto limite *non vige* per le collaborazioni artistiche (in particolare per quelle pagate dalla RAI in occasione del festival di Sanremo...).

La retribuzione dei magistrati ordinari è notevolmente inferiore anche a paragone di quella dei

magistrati amministrativi e contabili che, a parità di anzianità, percepiscono somme superiori di circa il 30%, sebbene anche il concorso in magistratura ormai sia diventato "di secondo grado", nel senso che per sostenerlo è necessario avere alcuni anni di pregresse esperienze lavorative o scientifiche. I dati che seguono sono riferiti ai soli stipendi tabellari lordi al 1.1.06, escluse le indennità e senza considerare gli aumenti per le classi e gli scatti o le anzianità convenzionali che incrementano il divario in favore dei magistrati amministrativi e contabili. Le differenze retributive, inoltre, diventano ancora più consistenti ove si pensi che per i giudici amministrativi e contabili non esistono certo i nostri rigidissimi limiti in materia di incarichi *extra-giudiziari*).

Anni di servizio	Magistrati ordinari	Magistrati amministrativi e contabili
0	€ 22.766	€ 44.328
4	€ 44.328	€ 50.521
8	—	€ 56.713
16	€ 50.521	€ 66.470

Il trattamento "economico-professionale" dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

7. Lo stipendio dei giudici in Europa

Anche rispetto ai magistrati europei che svolgono le funzioni in Stati assimilabili all'Italia i magistrati italiani non risultano certo favoriti. Secondo il rapporto del 2006 del Consiglio d'Europa - Commissione europea per l'efficienza della giustizia nel 2004 gli stipendi lordi per i magistrati europei, comprensivi di ogni indennità, erano i seguenti:

bassa di quella degli altri magistrati europei (si precisa che le cifre tedeschi, più basse, vanno lette anche in rapporto ai rilevanti e specifici *benefits* previdenziali ed assicurativi riservati in quel Paese ai magistrati: vedi il citato Rapporto del Consiglio d'Europa).

In definitiva, i magistrati ordinari italiani sono remunerati in modo sensibilmente inferiore rispetto ai colleghi euro-

Stato	Stipendio lordo di un Magistrato di prima nomina	Stipendio lordo di un Magistrato della Corte Suprema
Austria	€ 41.000	€ 100.000
Belgio	€ 51.000	€ 93.000
Danimarca	€ 83.000	€ 118.000
Francia	€ 49.000	€ 158.000
Germania	€ 38.000	€ 86.000
Italia	€ 34.000	€ 112.000
Olanda	€ 65.000	€ 110.000
Regno Unito	€ 150.000	€ 265.000
Spagna	€ 46.000	€ 108.000

Anche senza considerare le peculiarità del Regno Unito, si nota subito che il magistrato italiano ad inizio carriera è quello che percepisce lo stipendio inferiore, mentre le differenze diminuiscono nel corso della carriera, anche se in media, considerando in particolare il livello iniziale, risulta evidente che la retribuzione dei magistrati italiani sia più

pei, rispetto ai giudici amministrativi e contabili e perfino rispetto agli alti funzionari dello Stato, i diplomatici e i prefetti, che sicuramente non costituiscono essi stessi un potere dello Stato, essendo soggetti all'autorità politica del Governo. In pratica se è assolutamente falso che occuparsi di trattamento economico sia un

La questione economica



vulnus alla difesa della propria indipendenza, è dimostrato invece il contrario, perché disinteressarsi delle vicende del trattamento economico ha posto la retribuzione dei magistrati ordinari in situazione di subalternità rispetto a quella delle altre categorie.

Gli effetti dannosi di tale situazione sono noti: esodo dei magistrati verso le altre carriere, ricerca sistematica di sistemazioni fuori ruolo e delle relative indennità, distoglimento delle risorse lavorative per svolgere incarichi *extra*-giudiziari meglio remunerati (nei limiti in cui gli stessi siano consentiti dalle rigidissime regole, *in primis* autoregolamentari, vigenti in materia), disaffezione generale per l'ingresso in magistratura da parte dei migliori laureati in giurisprudenza. Non vi è chi non veda, dati alla mano, che l'unico sistema per porre rimedio a tale incresciosa situazione è quello di una perequazione immediata con le altre categorie assimilabili quanto a funzioni e dignità. La situazione è particolarmente grave per i magistrati ai primi anni di servizio, che normalmente sono gravati da onerosi spostamenti in regioni diverse da quella di origine, devono mettere su famiglia e svolgono le funzioni più esposte ed in prima linea nella lotta alla

criminalità.

È interesse della collettività, quindi, di garantire che questi volenterosi e valorosi giovani magistrati siano posti in grado di svolgere in modo efficace ed indipendente le loro funzioni, senza doversi preoccupare di far quadrare i conti per un'esistenza dignitosa. Si tratta quindi di un'emergenza nazionale, altro che baratto tra spiccioli e indipendenza!

8. Il lavoro del giudice ordinario e il lavoro degli altri giudici, in Italia ed Europa

Veniamo adesso all'altra idea circa la immaginaria adeguatezza tra la remunerazione e il lavoro svolto. Non vogliamo soffermarci sulla notoria ed ovvia caratteristica della funzione giudiziaria, che non conosce orari garantiti e ferie certe, poiché si potrebbe obiettare che l'espediente per incrementare di fatto il valore della remunerazione è quello di diminuire la quantità di lavoro svolto. Un vecchio adagio, infatti, dice: "*tu fai finta di pagarmi e io faccio finta di lavorare*". Non è questo il caso dei magistrati ordinari italiani.

Ancora una volta è bene fare riferimento a dati obiettivi, costituiti dal numero di affari medio pendente sul ruolo di un magistrato ordinario e dal numero di

Il trattamento "economico-professionale" dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

provvedimenti emessi. Il dato, peraltro, è sottostimato poiché non considera che l'onere particolare e non misurabile di talune funzioni, come quella del pubblico ministero la cui presenza in procura, in uffici di polizia giudiziaria o sul luogo del delitto può protrarsi fino alle ore notturne nelle indagini preliminari, senza che ciò venga in alcun modo misurato da alcuna statistica. Lo stesso può valere per le udienze tenute dai giudici fino a ora tarda per non costringere le parti ed i testimoni a ritornare ed altri esempi innumerevoli di attività professionale della quale non vi è traccia nelle statistiche ufficiali.

Tornando ai freddi dati è facile notare che i carichi medi di lavoro dei magistrati ordinari sono alquanto più elevati rispetto a quelli dei colleghi amministrativi e contabili e rispetto a quelli dei colleghi europei.

I dati che seguono sono riferiti alla giustizia civile e penale di merito in primo grado, per le sole funzioni giudicanti, e sono tratti dalle statistiche del Ministero della giustizia per il 2006, mentre il dato relativo al numero di magistrati è ricavato dalle piante organiche indicate dal C.S.M. La suddivisione tra giudici civili e penali non può essere stimata con esattezza perché in molti casi lo stesso magistrato è addetto a

funzioni promiscue, ma il dato globale è sostanzialmente conforme alla realtà.

Ovviamente nell'ambito dei procedimenti non è indicata la valenza, perché diverso è il peso del decreto di archiviazione perché gli autori di un furto sono ignoti da quello di una sentenza del relativo giudizio abbreviato. Al dato scarno dell'esaurito va aggiunto quello della miriade di ulteriori adempimenti, come le attività nelle indagini, la partecipazione alle udienze, i provvedimenti cautelari e i mezzi di ricerca della prova, i provvedimenti cautelari, i provvedimenti ordinatori come le autorizzazioni, le liquidazioni ed in genere gli innumerevoli provvedimenti non decisori che non risultano dalla statistica e che comporterebbero un aumento di circa il doppio dei provvedimenti emessi. Il dato della giustizia civile riguarda, promiscuamente, sia i procedimenti di cognizione esauriti con sentenza che il totale comprensivo delle forme alternative (decreto e ordinanza) oppure per estinzione. Anche in questi dati non sono comprese le innumerevoli ulteriori attività quali le udienze, i provvedimenti sommari e cautelari, i provvedimenti autorizzatori, le liquidazioni ecc.

La questione economica



Giustizia ordinaria			
	Procedimenti esauriti	Numero giudici in servizio	Procedimenti esauriti per giudice
Civile	2.461.890	2.678	919
Penale (GIP+GUP+DIB)	2.220.539	2.128	1.043

Le statistiche relative ai magistrati amministrativi e contabili sono desunte dalle notizie fornite all'inaugurazione dell'anno giudiziario dai vertici delle due giurisdizioni. Anche in questo caso il calcolo non considera udienze e provvedimenti cautelari che, tuttavia, sono notoriamente in numero sensibilmente inferiore a quello dei giudici ordinari. Per i magistrati contabili va considerato anche che vi sono magistrati con funzioni requirenti e magistrati addetti a funzioni di controllo. Il dato relativo ai T.A.R. riguarda i procedimenti esauriti in totale nel 2005 anche con estinzione o provvedimenti diversi, non quelli definiti con sentenza. Lo stesso Presidente del Consiglio di Stato riconosceva, peraltro, nella relazione di

inaugurazione dell'anno giudiziario del 2006 che il numero di ricorsi definiti era sensibilmente più elevato rispetto a quello degli anni precedenti perché numerose definizioni erano relative a declaratorie di difetto di giurisdizione a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, che ha restituito la giurisdizione sui diritti al giudice ordinario in numerose materie affidate al giudice amministrativo dalla l. n. 205 del 2000. Il dato della Corte dei conti è relativo al 2006 e tiene conto del contenzioso definito in materia di responsabilità erariale e pensionistica, senza considerare altre attività quali i provvedimenti interinali, le udienze e l'attività svolta in materia di conti giudiziali.

Giustizia amministrativa e contabile			
	Procedimenti esauriti	Numero giudici in servizio	Procedimenti totali esauriti per giudice
Giudici amministrativi	93.058	362	257
Giudici contabili	32.501	135	240

Il trattamento “economico-professionale” dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

Dall'esame dei dati esposti risulta subito evidente che un giudice ordinario di primo grado definisce il triplo dei procedimenti di un giudice amministrativo o contabile. Anche prescindendo dalla complessità dei giudizi, che nei grandi numeri si equivalgono, ne consegue che la sperequazione di retribuzioni tra i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili non trova giustificazione nel carico di lavoro. Va aggiunto, inoltre, che tutti i giudici ordinari di primo grado svolgono in prevalenza funzioni monocratiche, di per sé notoriamente più onerose, e che i magistrati penali – per la peculiarità delle funzioni svolte – sono frequentemente esposti a rischi personali non indifferenti, come dimostrato dai numerosi colleghi colpiti dalla criminalità negli anni trascorsi.

Venendo al confronto europeo, e prendendo ad esempio i dati relativi a paesi come la Francia e Spagna, abbastanza simili all'Italia per tradizioni e sviluppo economico, risulta che gli uffici giudiziari equiparabili ai nostri tribunali ordinari definiscono 2.054.220 e 1.163.194 procedimenti civili all'anno (ci si limita al settore civile per semplificare e perché è quello maggiormente accusato di eccessiva lentezza; i dati sono tratti da pubblicazioni presenti sui siti del

Minister de la Justice francese e del *Consejo General del Poder Judicial* spagnolo), laddove il numero complessivo dei procedimenti civili esauriti dai tribunali italiani, come visto, è di 2.461.890.

Di conseguenza, poiché in Francia il numero dei giudici è quasi uguale a quello italiano mentre in Spagna è pari all'incirca ai due terzi (i dati sono approssimativi perché si conoscono le cifre totali e non quelle specifiche per funzione e grado), il risultato è che i giudici civili di tribunale italiani producono *pro capite* più sia dei colleghi francesi che di quelli spagnoli. Il tutto a prescindere poi dalle notevoli differenze, *in pejus* per l'Italia, in materia organizzativa e processuale (basti pensare alle innovazioni tecnologiche ed informatiche in Francia e Spagna, agli uffici del giudice esistenti in questi paesi, alle forme semplicissime procedurali e di motivazione in Francia), e senza nemmeno considerare il frequente ricorso in alcuni degli uffici giudiziari corrispondenti ai nostri tribunali, soprattutto oltralpe, a figure stabilizzate di giudici non professionali.

La questione economica



Confronto europeo			
	Totale procedimenti civili esauriti	Numero giudici in servizio	Procedimenti esauriti per giudice
Italia	2.461.890	2.678	919
Francia	2.054.220	2.678 (+/-)	767
Spagna	1.163.194	1.750 (+/-)	664

Si precisa, infine, che nei successivi gradi di giudizio la produttività dei magistrati ordinari italiani, nel confronto sia interno che internazionale, ha un saldo ancora più positivo.

9. La necessità dei “carichi di lavoro esigibili”

Tutti questi dati confermano quanto diciamo da tempo. Che non si può puntare il dito sui magistrati ordinari italiani, i quali, anzi, sono anch'essi vittime dei numeri e che, per garantire la produttività odierna, sono spesso chiamati a sacrifici personali in termini di impegno lavorativo, dai più giovani a quelli di cassazione (anch'essi travolti da numeri senza pari in Europa), dai requirenti ai giudicanti, spesso non conoscendo sabati e domeniche o, più in genere, festività, perché di turno, impegnati in delicate indagini, oppure obbligati a scrivere sentenze e/o provvedimenti.

Ecco perché, invece di subire passivamente le critiche e le richieste (dell'opinione pubblica

e della politica) di una maggiore produttività, dobbiamo rispondere con fermezza diffondendo i dati, anche comparativi, della nostra produttività, pretendendo rispetto per tali risultati ed invocando di contro, con piglio sindacale e senso di appartenenza, oltre ad una reale svolta in termini di investimenti ed interventi organizzativi, ordinamentali e processuali, l'individuazione dei “carichi di lavoro esigibili”. Si tratta di un obiettivo da anni realizzato dai “cugini” giudici amministrativi, per i quali, infatti, il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, con provvedimento del 18 dicembre 2003, ha stabilito il numero massimo delle udienze mensili *pro capite* (2), il numero minimo e massimo dei procedimenti assegnabili pro capite ogni mese (9 e 12) e, quindi, il numero minimo e massimo delle sentenze mensili *pro capite* (pari evidentemente al numero dei procedimenti assegnati), con l'indicazione precisa del numero minimo delle sentenze annue

Il trattamento "economico-professionale" dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

(80) e la fissazione di criteri di valutazione ridotta (al 50 %) di alcune decisioni più semplici. Come correttamente osservato dal segretario generale di Magistratura Indipendente Carlo Coco, non si vede perché tali criteri, opportunamente adattati, non debbano valere anche per i giudici ordinari, sulla base delle indagini e degli studi comparativi e statistici da anni portati avanti dal CSM, che richiede in continuazione l'elaborazione di dati agli uffici ed ha attivato varie "commissioni di rilievi statistici" e di studio dei "flussi". Al riguardo, va precisato che i consiglieri di Magistratura Indipendente al CSM hanno richiesto fin dal 30.8.2006 l'apertura di una pratica al CSM per assumere iniziative e giungere a proposte in merito alle condizioni di lavoro dei magistrati e al loro carico medio dei magistrati nei diversi settori. La pratica, aperta in Seconda Commissione (in cui MI non è presente ma nella quale i consiglieri di MI hanno richiesto l'acquisizione dei dati sulla produttività nell'ultimo biennio delle diverse magistrature), si è arenata per l'opposizione alla istituzione di una commissione speciale da parte degli altri consiglieri "togati". Dopo un anno è stata spostata alla Sesta Commissione (Commissione per i problemi della giustizia) e lì per ora

giace. Tutto è fermo per il completo disinteresse ed ostruzionismo di fatto delle altre correnti.

Ma perché accade questo? Le risposte a nostro avviso sono molteplici. Se non si vuole parlare di superficialità o incapacità, certamente vi è un certo snobismo culturale rispetto a questi temi, ritenuti di basso profilo al pari di quelli economici, così come non può escludersi *a priori* la volontà di alcuni di proteggere quelle sacche di inefficienza che, purtroppo, anche nell'attuale (ed evidenziato) contesto generale di produttività, tuttora permangono e che, è evidente, sarebbero smascherate una volta per tutte dall'individuazione dei "minimi" esigibili.

Comunque sia, un fatto è certo: solo Magistratura Indipendente, come la sua storia anche recente dimostra, è sensibile a questi temi e solo Magistratura Indipendente vuole realmente porli al centro della propria attività sindacale-associativa futura, insieme a quelli, strettamente collegati, della retribuzione e della perequazione economica con le altre magistrature.

10. I nuovi oneri professionali dei magistrati ordinari

Tornando nuovamente al tema più prettamente economico, strettamente collegato a quello

La questione economica



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

La questione economica

del “carico di lavoro esigibile” (e, più in genere, delle condizioni di lavoro dei magistrati), va ricordato che la progressione economica dei magistrati ordinari non è mai stata automatica in senso proprio, poiché i magistrati ordinari nei primi ventotto anni di carriera erano soggetti a cinque giudizi valutativi del C.S.M. acquisire le funzioni giudiziarie, le qualifiche di tribunale e appello e la dichiarazione di idoneità alla nomina in cassazione o alle funzioni direttive superiori. In caso di giudizio negativo non era corrisposto il maggiore stipendio previsto per ciascuna qualifica. I difetti del sistema erano principalmente l'eccessiva distanza temporale tra una valutazione e l'altra e il “formalismo” e il “buonismo” eccessivi che portavano ad una valutazione negativa solo nei casi più gravi di negligenza professionale. Per porre rimedio a tale sistema, avente in sé i requisiti di funzionalità ma purtroppo, è inutile negarlo, da noi magistrati malamente applicato in sede di “autogoverno”, la riforma dell'ordinamento giudiziario ha incrementato il numero di valutazioni, le ha ravvicinate nel tempo ed ha precisato - in modo formalistico - i parametri in base ai quali esse devono essere eseguite.

In aggiunta al maggior numero di valutazioni di professiona-

lità, uniche in tutto il panorama della pubblica amministrazione ed inspiegabilmente non estese alle altre magistrature, la riforma ha reso obbligatori i corsi di formazione presso la istituenda Scuola della Magistratura, ha fissato un limite di permanenza negli uffici e negli incarichi direttivi, ha fortemente limitato la possibilità di mutamento di funzioni requirenti e giudicanti, ha individuato nuove figure di illecito disciplinare, ha raddoppiato i termini di durata massima del procedimento disciplinare, ha creato un concorso per titoli riservato per la nomina a magistrato di cassazione, ha realizzato la doppia dirigenza creando una dubbia forma di interferenza dei funzionari amministrativi sull'attività giudiziaria attraverso il controllo esclusivo delle risorse materiali e di personale.

A fronte di tali sicuri ed immediati oneri sono stati imposti dei sostanziali sacrifici economici perché:

- è espressamente previsto che non vi sia alcun sostanziale miglioramento nel trattamento economico dei magistrati (art. 52 d. lgs. n. 160/06 come sostituito dall'art. 2 c. 12 della l. n. 111/07);

- per la seconda, quarta e sesta valutazione di professionalità non spetta alcun aumento stipendiale se esse sono positive,

Il trattamento "economico-professionale" dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

mentre ci sono ritardi o blocchi delle classi o degli scatti biennali se non positive o negative (art. 11 c. 10, 11 e 12 d. lgs. n. 160/06)

- nel caso della terza valutazione di professionalità il nuovo livello di stipendio spetta addirittura dopo un anno (art. 51 d. lgs. n. 160/06 come sostituito dall'art. 2 c. 12 della l. n. 111/07);

- a fronte di una promozione a consigliere di cassazione a seguito di concorso per titoli non spetta alcun beneficio economico (art. 12 c. 14 d. lgs. n. 160/06 come sostituito dall'art. 2 c. 3 l. n. 111/07);

- è previsto che ai trasferimento dei perdenti posto per cessazione degli incarichi non consegua alcun riconoscimento economico nemmeno sotto forma di trattamento di missione (art. 5 c. 3 l. n. 111/07).

È vero che nella riforma sono stati previsti stipendi tabellari di importo lievemente superiore per i magistrati con meno di quattro anni di anzianità, ma è anche vero che allo stato attuale l'amministrazione non ha effettuato alcuna riparametrazione degli stipendi nemmeno per i magistrati di più recente assunzione, ritenendo che le nuove tabelle stipendiali si applichino solo a chi entrerà in magistratura dopo il 1° 8.07, data di entrata in vigore della l. n. 111/07.

11. Le nuove rivendicazioni economiche

In realtà a fronte di tali ulteriori sacrifici la legge già riconosce ai magistrati talune forme di ristoro remunerativo, ma l'interpretazione sfavorevole effettuata dall'amministrazione giudiziaria impedisce la materiale percezione dei miglioramenti economici che il legislatore ha stabilito.

Ad esempio, nel nuovo assetto retributivo in taluni casi le classi biennali maturano lo stesso giorno in cui si raggiunge il livello stipendiale superiore: così il magistrato in tirocinio dopo due anni contestualmente matura la prima classe biennale e percepisce il diritto allo stipendio del magistrato ordinario. In base a quanto stabilito dalla l. n. 425/84, che l'art. 52 del d. lgs. n. 160/06 ribadisce essere ancora in vigore, nel nuovo livello stipendiale il magistrato dovrebbe trascinare una classe biennale di aumento già maturata, con un incremento della base retributiva del 6%. Tale trascinarsi si riverbera sulla successiva progressione economica, cosicché all'atto del tredicesimo anno di carriera (*ex* stipendio di magistrato di appello) dovrebbero essere riconosciute sei classi stipendiali e non cinque, come continua ad avvenire tuttora, e lo stesso accadrebbe per i successivi livelli stipendiali. L'ammini-

La questione economica



La questione economica

strazione, tuttavia, ritiene che quando la classe stipendiale matura nello stesso giorno del nuovo livello di stipendio non è possibile riconoscerla, con il curioso effetto di vanificare il decorso di un biennio di carriera che la legge prevede che venga riconosciuto e remunerato.

Un ulteriore conseguenza della riforma è che, poiché per essere nominato magistrato in tirocinio l'aspirante deve avere pregressi periodi di esperienza professionale, dovrebbe essere riconosciuta ai sensi della l. n. 425/84 l'anzianità convenzionale di cinque anni all'atto della nomina, con attribuzione di due classi e mezzo sullo stipendio iniziale, che salirebbe sensibilmente (del 15%) anche per le classi successive, con riparametrazione di tutti gli stipendi. Ancora una volta l'amministrazione con numerosi provvedimenti non ha aderito a tale interpretazione, poiché sostiene che il concorso di accesso non è di secondo grado, vanificando così gli effetti del d. lgs. n. 160/06. È discutibile, peraltro, che nei casi in cui vi sia un numero dispari di anni l'amministrazione non ritenga di frazionare la classe o lo scatto biennale, corrispondendolo solo per metà, ma ritenga invece di non corrisponderlo *in toto* "bruciando" diversi anni di progressione economica.

Ed ancora, in base all'art. 51 del d. lgs. 160/06, come modificato dalla l. n. 111/07, non dovrebbe essere più vigente la riduzione di un terzo dell'importo dell'adeguamento automatico degli stipendi per gli anni 2007 e 2008 come previsto dalla finanziaria del 2007, poiché il predetto articolo è successivo alla finanziaria e richiama come tuttora vigenti solo le disposizioni che prevedono l'adeguamento economico nel suo importo integrale, senza fare alcun riferimento alla legge finanziaria del 2007, ossia la l. n. 296/06. Anche in questo caso l'amministrazione giudiziaria continua, al contrario, a corrispondere stipendi con la decurtazione di un terzo dell'adeguamento economico, interpretando ancora una volta le norme in senso sfavorevole per i magistrati.

Un altro caso di lampante iniquità nell'interpretazione delle norme in materia di trattamento economico riguarda l'indennità giudiziaria, non corrisposta nei casi di aspettativa obbligatoria per malattia o per interdizione dal lavoro durante la gravidanza ma corrisposta nei casi di aspettativa obbligatoria per maternità. Prescindendo dall'irrazionalità di norme che trattano in modo diverso fenomeni sostanzialmente identici come le assenze per aspettativa obbligatoria, è facile

Il trattamento "economico-professionale" dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

rilevare che la mancata corresponsione dell'indennità giudiziaria nei casi descritti è frutto solo di un'interpretazione dell'amministrazione, come rilevato ripetutamente dalla Corte costituzionale. L'indennità giudiziaria, infatti, è corrisposta solo nei periodi di effettivo servizio o in quelli ad esso equiparati, come dimostra la circostanza che nei casi di congedo ordinario per ferie l'indennità giudiziaria viene regolarmente corrisposta. L'amministrazione giudiziaria continua a trattenere le somme relative all'indennità giudiziaria dagli stipendi dei magistrati assenti per malattia o per interdizione dal lavoro per gravidanza c.d. "a rischio", sebbene sia possibile logicamente e giuridicamente equiparare tali i periodi di aspettativa obbligatoria a quelli di effettivo servizio come dimostra la circostanza che essi sono computati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio a fini giuridici, economici e previdenziali.

Le nuove disposizioni, infine, prevedono che i nuovi livelli stipendiali, le classi e gli scatti biennali vengano riconosciuti di diritto ed *ipso facto* a decorrere dal primo giorno del mese in cui si matura la relativa anzianità di servizio, fermo restando il ritardo nelle successive progressioni economiche in caso di valutazioni di professionalità sfavorevoli.

In sostanza, il legislatore ha voluto eliminare il lungo intervallo temporale che intercorreva tra il riconoscimento delle qualifiche superiori e l'attribuzione dei nuovi stipendi. I ritardi anche pluriennali, infatti, comportavano lunghe attese nonché ulteriori spese per lo Stato che doveva corrispondere gli interessi e la rivalutazione sugli arretrati. Anche in questo caso l'amministrazione continua ad attendere i provvedimenti di nomina alle varie qualifiche e nel frattempo non corrisponde i nuovi e maggiori stipendi, sebbene la necessaria anzianità sia stata maturata. La giurisprudenza amministrativa di primo grado ha già riconosciuto – peraltro – l'erroneità di tale interpretazione dell'amministrazione giudiziaria.

11. Il ruolo dell'A.N.M.: i primi timidi passi.

Tra i compiti statuari dell'ANM rientra sicuramente quello di tutelare l'immagine, la dignità e le istanze professionali dei magistrati.

L'immagine deve essere innanzitutto tutelata pubblicizzando e divulgando - come già accennato - i dati riguardanti la nostra produttività e le nostre retribuzioni, per dimostrare che i magistrati ordinari italiani lavorano come e più dei giudici degli altri paesi europei e più delle

La questione economica



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati


La questione economica

categorie omogenee italiane, peraltro percependo stipendi inferiori. E nello stesso tempo occorre ricordare a tutti che i magistrati italiani riescono comunque a fornire una consistente risposta alla domanda di giustizia (le cifre parlano chiaro), nonostante la enorme mole del contenzioso (con numeri unici in tutta Europa), nonostante la storica penuria di risorse materiali ed umane e di investimenti nel settore, nonostante i forti ritardi in materia di innovazione organizzativa e strutturale (ad esempio, si attende da tempo la partenza del processo civile telematico e l'istituzione dell' "ufficio del giudice"), nonostante i continui rinvii nella risoluzione dello storico problema del razionale dimensionamento e distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (si ricordi, il progetto di revisione della "geografia giudiziaria" è stato stralciato dalla riforma dell'ordinamento giudiziario, sia nella vecchia che nella nuova legislatura), nonostante l'assenza di interventi di depenalizzazione e di semplificazione del rito penale, la mancanza di ulteriori razionalizzazioni del processo civile (non sembra più rinviabile la "unificazione" dei vari riti di cognizione oggi esistenti) e l'omessa introduzione di adeguati "filtri" e "strumenti alternativi di risoluzione delle

controversie", meccanismi questi ultimi che hanno prodotto notevoli risultati "deflattivi" in vari Paesi (cfr. i dati contenuti nel citato Rapporto del Consiglio d'Europa, a pag. 90 tavola 37).

Peraltro, la dignità e la professionalità dei magistrati si tutela non solo con questa opera di "pubblicità-verità", ma anche pretendendo con fermezza la effettiva risoluzione dei problemi della giustizia con gli interventi di cui sopra, richiedendo con decisione l'individuazione, da parte del CSM, dei "carichi di lavoro esigibili" per ciascuna funzione giudiziaria, nonché fornendo un effettivo ausilio ai colleghi qualora fosse necessario instaurare una vera e propria vertenza sulla "questione economica". Infatti, l'A.N.M. deve sostenere le iniziative dei singoli promuovendo l'istituzione, anche in sede distrettuale, di strutture che forniscano consulenza ai magistrati iscritti al fine di coadiuvarli nella predisposizione dei ricorsi e nella scelta di contenzioso. Tale ausilio dovrebbe consistere nella predisposizione dei conteggi sulle differenze retribuite, nella raccolta della documentazione necessaria all'instaurazione del contenzioso, nella scelta della sede più appropriata tra il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Capo dello Stato (che è gratuito, non preve-

Il trattamento “economico-professionale” dei magistrati: tanti oneri senza onori



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

de l'assistenza di difensore ma può essere disatteso con delibera del Consiglio dei Ministri e non è soggetto a giudizio di ottemperanza). Ulteriori forme di assistenza potrebbero essere effettuate nella scelta del difensore, mediante la realizzazione di apposite convenzioni che contribuiscano ad alleviare i costi necessari all'anticipazione delle spese di lite, nell'individuazione di colleghi in posizione analoga all'interessato, per la presentazione di ricorsi collettivi ed in altre simili modalità di supporto che, lungi dallo svilire l'azione della magistratura associata, dimostrano che i magistrati sono i primi a riporre piena fiducia nell'attuazione dei diritti attraverso la giurisdizione.

L'esistenza di un rilevante contenzioso costituisce una delle forme principali di sostegno dell'azione di un associazione che voglia essere anche capace di tutelare professionalmente e non solo moralmente i magistrati che vi aderiscono. E qualora l'A.N.M. non fosse capace di assicurare queste forme di assistenza Magistratura indipendente dovrebbe avere essa stessa la forza di garantire il suo pieno supporto alle vertenze, per evitare l'interpretazione iniqua e punitiva delle norme in materia di trattamento economico. Lasciando ad altri gruppi il triste

compito di cercare di convincere i magistrati ordinari che i maggiori sacrifici richiesti sono quasi un segno di affetto da parte del potere politico perché ormai, in fondo, *“sunt onera honores”*.

L'ottica complessiva è quella di un' "associazione-sindacato" che metta al centro degli interessi e degli interventi non solo (o meglio non tanto) la magistratura nel suo complesso, ma ogni singolo magistrato, al quale va restituita motivazione, fiducia, orgoglio del proprio ruolo. E per ottenere ciò occorre anche combattere quello che è, a nostro avviso, un altro "vizio" endemico di una parte della magistratura, vizio che viaggia parallelo col "pauperismo giudiziario" e lo snobismo verso il tema della "questione professionale": ossia l'atteggiamento di sfiducia "interna" verso i magistrati, che ha condotto ad una sorta di "autofustigazione" regolamentare che, proprio partendo da questa sfiducia interna e da un falso moralismo, fa sì che oggi il magistrato sia sospettato in partenza, tra rigide incompatibilità, limiti ultradecennali e divieti di incarichi *extra*-giudiziari, e sia schiacciato da regole sempre più minuziose e burocratiche, che rendono solo più difficile la vita di ciascun magistrato e ben difficilmente risolvono (e sono state capaci di risolvere) le criticità a cui sarebbero ispirate.

La questione economica



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

La questione economica

Il trattamento “economico-professionale” dei magistrati: tanti oneri senza onori

Un primo timido passo per migliorare la situazione il legislatore lo ha fatto ripristinando nella sua interezza da gennaio di quest'anno nella misura intera l'adeguamento economico degli stipendi dei magistrati. Sia chiaro, il tutto è stato ottenuto attraverso una sofferta opera di mediazione e vigilanza svolta dall'A.N.M. e solo all'esito di una serie di bizzarri errori nel corso dei lavori parlamentari che rischiavano di peggiorare la situazione, invece di migliorarla. Ma alla fine tutto è andato per il verso giusto e almeno possiamo parlare di un principio di “inversione di tendenza” nel *trend* negativo che ha visto gli stipendi dei magistrati “al palo” per un anno non solo rispetto agli aumenti di tutto il pubblico impiego, ma rispetto alla stessa inflazione reale, ossia quella che tutti sperimentiamo quotidianamente, non quella ufficiale che è calcolata con metodi che definire obsoleti è eufemistico. Il “moltolo” del 2007 – peraltro – non è stato restituito, con la conseguenza che i magistrati sono l'unica categoria del pubblico impiego ad avere avuto di fatto, nell'anno passato, un prelievo fiscale maggiorato quasi dell'1,2% rispetto alla generalità dei contribuenti.

La recente crisi di governo e l'incertezza sul futuro assetto

politico rischiano, però, di arrestare il cammino lentamente intrapreso e rendono necessaria un'azione ancor più convinta della magistratura per la tutela di un aspetto essenziale della propria autonomia. Il pericolo di tentativi di modifica dello stesso assetto costituzionale del potere giudiziario è forte e la vigilanza della magistratura dovrà essere massima per impedire che si attui uno stravolgimento dell'equilibrio tra i poteri nell'indifferenza dei cittadini e con una anomala convergenza di interessi tra forze politiche che, formalmente, si ispirano a principi opposti ma che potrebbero trovare un'intesa proprio nella limitazione dell'autonomia della giustizia. La necessità di vigilare e reagire con dignità e forza a eventuali “colpi di mano” nel settore giudiziario, però, non è alternativa al raggiungimento degli altri obiettivi in campo professionale, che devono essere perseguiti con la stessa attenzione ed intensità della tutela dell'assetto ordinamentale della magistratura.